

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso 7744-2012 proposto da:

LA NORIA S.R.L. (OMISSIONIS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, amministratore unico sig.ra L.S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio dell'avvocato CONTE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STRADA RAFFAELE giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

S.D. (OMISSIONIS), S.A. (OMISSIONIS), S.N. (OMISSIONIS), S. C. (OMISSIONIS), in qualità di eredi di S. V. nonché tutti soci e titolari della Soc. AGRICOLA SPONTELLA S.S. (OMISSIONIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA ROBERTO, rappresentati e difesi dall'avvocato VENTURA COSTANTINO giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonché contro

A.G. (OMISSIONIS), AM.IMP.;

- intimati -

Nonché da:

A.G. (OMISSIONIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato BALIVA MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PANICO CARMELO giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -

contro

S.D., S.A., S.N., S.C., in qualità di eredi di S.V. nonché tutti soci e titolari della Soc. AGRICOLA SPONTELLA S.S. (OMISSIONIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA ROBERTO, rappresentati e difesi dall'avvocato VENTURA COSTANTINO giusta delega in atti;

- controricorrenti all'incidentale -
nonché contro

LA NORIA S.R.L. (OMISSIONIS), AM. IM.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 328/2011 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 05/11/2011 R.G.N. 52/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato GIOVANNI BRUNO per delega;

udito l'Avvocato COSTANTINO VENTURA;

udito l'Avvocato EDOARDO TORALDO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 1° febbraio 2002 S.V., proprietario di un terreno agricolo, ha convenuto davanti al Tribunale di Ginosa la s.r.l. La Noria, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 285.692,99, risarcimento dei danni subiti dal vigneto sito sul suo terreno, fra il 10 e il 13 aprile 2001, a seguito dell'irrorazione di diserbante sul fondo confinante, di proprietà della convenuta. La Noria ha resistito alla domanda, contestando preliminarmente la sua legittimazione a rispondere dell'accaduto, per il fatto che dall'ottobre 2000 al luglio 2001 era in corso contratto di compartecipazione stagionale, mediante il quale essa aveva concesso a A.G. il godimento del fondo di sua proprietà, affinché vi praticasse la coltura stagionale di grano nazionale. Il contratto prevedeva l'accordo a carico dell' A. di tutti i costi dell'attività e di ogni responsabilità per danni a terzi, mentre le parti avrebbero diviso per metà gli utili derivanti dalla vendita del prodotto.

La convenuta ha quindi chiesto il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti, previa chiamata in causa dell' A., che il Tribunale ha autorizzato e che ha effettivamente avuto luogo. Esperita l'istruttoria, il Tribunale di Gela ha respinto la domanda attrice, ritenendo La Noria non legittimata passivamente e l' A. non tenuto a rispondere, per mancanza di prova dell'illecito.

Lo S. ha proposto appello, insistendo per l'ammissione delle prove testimoniali dedotte in primo grado sul fatto e sui danni e ribadendo la responsabilità della La Noria quale datrice di lavoro o committente dell' A. e dei suoi dipendenti; in subordine quale proprietaria del fondo ed ai sensi dell'art. 2049 cod. civ..

Nel contraddittorio con gli appellati la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola di esonero da responsabilità, contenuta nel contratto di compartecipazione stagionale, ed ha condannato la soc. La Noria e l' A., in via fra loro solidale, al risarcimento dei danni subiti dall'attore, liquidati nella somma di Euro 285.692,99, oltre rivalutazione ed interessi ed oltre alle spese del doppio grado di giudizio. Con atto notificato il 19-22 marzo 2012 all' A. ed agli eredi di S.V., deceduto nelle more del processo, La Noria propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso, notificato il 17-18 aprile 2012, A. G., proponendo un motivo di ricorso incidentale. Con atto di cui è stata richiesta la notifica il 26 aprile 2012 gli eredi S. resistono con controricorso ad entrambi i ricorsi.

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha premesso che il contratto di compartecipazione stagionale non è un contratto agrario e non ha struttura associativa in senso tecnico perché ha oggetto limitato alla durata stagionale di una o più singole colture; non è quindi soggetto alla disciplina dei rapporti associativi, né alle disposizioni della L. 3 maggio 1982, n. 203, come espressamente disposto dall'art. 56 legge stessa; che il contratto non

ha privato la società concedente della titolarità dell'impresa agricola, pur se esercitata con l'apporto del lavoro manuale del partecipante, restando le perdite di gestione ed i rischi a carico di quest'ultimo limitati al mancato conseguimento della quota di prodotti a lui destinata. Ne ha desunto la nullità, rilevabile di ufficio, della clausola che esonera il concedente da ogni rischio e responsabilità in ordine ai danni derivanti dalle colture, nullità rilevabile di ufficio, e la responsabilità solidale della La Noria e dell'A. per i danni subiti dallo S..

2.- Con i primi tre motivi la ricorrente principale addebita alla sentenza impugnata violazione degli art. 1322, 1343, 1418 e 1419 cod. civ.; L. n. 203 del 1982, art. 25, comma 2, art. 27, art. 45, comma 2, e art. 56 cit.; nonché illogica e contraddittoria motivazione sia nell'inquadramento giuridico della fattispecie, sia e soprattutto quanto alla ritenuta nullità della clausola di esonero del concedente da responsabilità.

Rileva che il contratto di partecipazione stagionale è un contratto agrario (contrariamente a quanto si legge nella motivazione della sentenza impugnata), ma è figura atipica, non soggetta ai principi che limitano l'autonomia privata nei contratti agrari; non soggetta, in particolare, alle disposizioni circa la conversione obbligatoria del rapporto in affitto; che le parti hanno piena facoltà di regolare gli effetti del rapporto secondo le loro peculiari finalità ed in particolare di pattuire deroghe alla responsabilità per danni del concedente; che erroneamente la Corte di appello ha esteso alla fattispecie in oggetto la permanenza nel concedente della titolarità e dell'esercizio dell'impresa agricola... con l'apporto del lavoro del partecipante, principio applicabile esclusivamente alla partecipazione agraria. Lamenta l'indebita sovrapposizione fra le due figure e la contraddittorietà rispetto a quanto la Corte di appello ha affermato circa il carattere non agrario dei contratti di partecipazione stagionale. Assume che erroneamente la Corte di appello ha dichiarato nulla la clausola relativa al trasferimento dei rischi al concedente, senza neppure esplicitare da quali norme o da quali principi una tale nullità debba farsi derivare, e che illogicamente ha dedotto dall'accordo sulla ripartizione degli utili un'analogia partecipazione nei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi, trattandosi di questioni diverse e non collegate fra loro.

2.1.- Con il quarto motivo denuncia violazione degli art. 2043 e 2697 cod. civ., poiché la Corte di appello non ha esplicitato in che termini, sotto quale profilo e con riguardo a quale illecito, ha ravisato a suo carico una responsabilità solidale per l'operato dell'A., non essendo stati dimostrati dolo o colpa a suo carico e non essendole stata addebitata alcuna fattispecie di responsabilità oggettiva.

3.- I motivi non sono fondati, pur se deve essere in parte corretta la motivazione della sentenza impugnata.

3.1.- Discutibile e soprattutto immotivato è il principio affermato dalla Corte di appello circa la nullità della clausola del contratto di partecipazione stagionale con cui l'A. ha esonerato la concedente da ogni responsabilità per i danni.

La Corte non ha esplicitato quali siano le norme od i principi dai quali la nullità dovrebbe essere desunta, limitandosi a richiamare la sentenza 28 novembre 2008 n. 28424 della Corte di cassazione, che non ha alcuna attinenza con la questione oggetto di causa, poiché detta una serie di principi circa il potere di rilevare d'ufficio le cause di nullità, con riferimento ad un contratto di affitto di fondo rustico, cioè ad una fattispecie che la sentenza impugnata ha premesso essere estranea a quella di cui si tratta.

3.2.- Ciò premesso, va anche rilevato che l'accertamento dell'invalidità della clausola non costituiva passaggio obbligato della decisione di addebito della responsabilità alla concedente.

La clausola regola, infatti, esclusivamente i rapporti fra le parti del contratto di partecipazione stagionale, cioè fra la società concedente e A.G., ma è irrilevante al fine di stabilire se la società sia o meno responsabile per i danni arrecati ai terzi, nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo.

A questo proposito unico dato rilevante consiste nell'accertare se il tipo contrattuale in oggetto abbia o non abbia privato la società concedente della titolarità dell'impresa agricola e delle responsabilità per i rischi

inerenti all'esercizio dell'impresa, pur se attuato tramite la collaborazione altrui. La ricorrente - nel censurare la motivazione della sentenza impugnata - ha rimosso dall'ambito della sua indagine proprio il principio e le ragioni di fondo (pur se non limpida mente espressi) - che la Corte di appello ha, implicitamente ma inequivocabilmente, posto a base della sua decisione: cioè il principio per cui un contratto di compartecipazione stagionale agraria, ancorché atipico e liberamente conformabile dalle parti, non consente di per sé di escludere che il concedente rimanga titolare dell'impresa agricola, pur avendo trasferito a terzi l'esercizio di determinate colture.

Non consente quindi di escludere che il concedente rimanga responsabile dell'operato dei soggetti che abbia liberamente immesso nel suo fondo e nell'esercizio dell'impresa agricola, ivi incluso il compartecipe stagionale, così come l'imprenditore è normalmente responsabile, quale committente e ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., dell'operato dei suoi dipendenti, collaboratori e commessi.

Lo S. ha espressamente invocato questi principi a fondamento della sua domanda di risarcimento dei danni, chiedendo che La Noria fosse dichiarata responsabile quale datrice di lavoro del trattorista che ebbe materialmente a provocare il danno, od in subordine a titolo di responsabilità oggettiva, quale proprietaria del fondo rustico, o quale preponente del compartecipe (cfr. le conclusioni sub 1) e 2) dell'atto di citazione in primo grado, riportate a pag. 3 del ricorso principale, e sub 6), 7) e 8) dell'atto di appello, riportate a pag. 8 del ricorso).

A parte quindi ogni considerazione circa la validità o meno della clausola di esonero della concedente da responsabilità nei rapporti interni fra La Noria e A., si desume con sufficiente chiarezza dalla sentenza impugnata che le ragioni della condanna solidale dei due compartecipi a risarcire il danno subito dallo S. vanno ravvisate, quanto alla La Noria, nei principi di cui all'art. 2049 cod. civ., per cui l'imprenditore è responsabile per i danni arrecati ai terzi dai preposti, commessi, dipendenti, ecc., che abbia immesso nell'esercizio della sua attività, nell'interesse proprio ed allo scopo di procurarsi un utile: principi indubbiamente applicabili anche all'imprenditore agricolo.

Per quanto poi concerne le peculiarità del caso di specie, va soggiunto che la responsabilità del proprietario-committente ha tanto maggiore ragion d'essere quanto più sia tenue, contingente e caduco il rapporto in forza del quale il terzo danneggiante sia stato immesso nell'ambito dell'attività di impresa.

Sotto questo profilo le argomentazioni del ricorrente circa il carattere atipico dei contratti di compartecipazione stagionale, il fatto che essi istituiscono rapporti meno ampi e meno stabili dei contratti di compartecipazione agraria, e così via, non sono significativi, poiché non interessa - si ripete - se il contratto sia tipico o atipico, se imponga limiti più o meno ampi all'autonomia privata, e così via.

Interessa invece stabilire se il rapporto contrattuale fra l'imprenditore e il compartecipe sia tale da comportare la totale estromissione del primo dall'esercizio dell'impresa, in favore del secondo, o se invece dia luogo ad un rapporto più o meno stabile e più o meno completo di mera collaborazione o preposizione di un terzo all'esercizio di una o più attività, inquadrabile nell'ambito dell'art. 2049 cod. civ. Sotto questo profilo non è fuori luogo la rilevanza attribuita dalla Corte di appello alla partecipazione del preponente agli utili della coltivazione stagionale.

La partecipazione infatti conferma che l'attività del compartecipe si configura come peculiare modalità di gestione dell'impresa tramite la cooperazione altrui: principio che sta alla base della responsabilità per rischio di impresa di cui all'art. 2049 cod. civ..

4.- Il quarto motivo del ricorso principale va esaminato congiuntamente all'unico motivo del ricorso incidentale, poiché riguarda la stessa questione.

La ricorrente principale denuncia violazione degli art. 696, 698, 101, 115, 116 cod. proc. civ., art. 111 Cost., artt. 2043 e 2056 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello - dopo avere precisato di non poter tenere conto

del contenuto dell'accertamento tecnico preventivo, perché svolto in assenza di A.G. - ha poi concretamente utilizzato il documento, quale prova a dimostrazione della responsabilità e dei danni.

Parimenti, con l'unico motivo del ricorso incidentale A. G. denuncia violazione dell'art. 101 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto la Corte di appello - tenendo conto della relazione di a.t.p., eseguita in sua assenza - avrebbe statuito sopra una domanda proposta contro una parte non regolarmente citata e non comparsa, in violazione del principio del contraddittorio. Assume che, non avendo egli partecipato al procedimento per a.t.p., l'elaborato peritale depositato in quel procedimento non poteva essere in alcun modo utilizzato nei suoi confronti, neppure nel successivo giudizio di merito.

3.1.- Le censure non sono fondate.

La Corte di appello - dopo avere premesso che la relazione di a.t.p. è pienamente efficace nei confronti della soc. La Noria, che ha partecipato al relativo procedimento ed ivi ha nominato un proprio consulente di parte - ha rilevato che la relazione di a.t.p. può costituire elemento indiziario liberamente apprezzabile, in connessione con le altre risultanze probatorie, anche per quanto concerne la responsabilità dell' A..

Ha richiamato in proposito le prove orali acquisite in primo grado e, quanto all'entità dei danni, la consulenza di parte redatta dall'agronomo dott. So., depositata nel procedimento di a.t.p. e basata su metodi di stima agganciati a quelli concordati con il perito di ufficio.

Ha poi richiamato il principio per cui il giudice di merito può fondare la sua decisione anche su di una consulenza tecnica stragiudiziale, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, data l'esistenza nel nostro ordinamento del principio del libero convincimento del giudice (Cass. civ. 11 ottobre 2001 n. 12411, a cui può aggiungersi Cass. civ. Sez. 6/5, ord. 12 dicembre 2011 n. 26550).

Ha quindi ritenuto attendibile la consulenza del dott. So., rilevando fra l'altro che ad essa le parti non hanno contrapposto alcuna critica specifica, tale da giustificare che ne siano disattese le risultanze.

Trattasi di motivazione condivisibile, considerato anche il fatto che neppure in questa sede i ricorrenti, principale ed incidentale, hanno rivolto specifiche censure alle perizie tecniche che assumono inopponibili, si da dimostrare l'inadeguatezza in concreto delle prove che la Corte di appello ha posto a fondamento della sua decisione.

4.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono essere rigettati.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, vanno rimborsate agli eredi S. e poste a carico solidale dei ricorrenti, risultati entrambi soccombenti.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Condanna i due ricorrenti, in via fra loro solidale, a rimborsare agli eredi S. le spese del giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per spese ed Euro 12.000,00 per compensi; oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.